

Statuto

PREMESSA

1. L'Istituto Teologico di Assisi, con sede presso il Sacro Convento di San Francesco in Assisi, è un organismo della Regione Ecclesiastica Umbria.
2. Promotori e fondatori dell'Istituto sono: la Conferenza Episcopale Umbra, la Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali, la Provincia Serafica di San Francesco dei Frati Minori e la Provincia dell'Umbria dei Frati Minori Cappuccini.
E' prevista la cooptazione di altri enti, in qualità di soci, previa espressa accettazione delle norme statutarie.
3. L'Istituto è aggregato alla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia Università Lateranense.

TITOLO PRIMO

NATURA, FINALITÀ E STRUTTURA DELL'ISTITUTO

Art. 1

La natura e le finalità

1. L'Istituto è un organismo accademico teologico al servizio della Chiesa, e in particolare della Regione Ecclesiastica Umbria, che si propone lo studio della divina Rivelazione, con i metodi propri della scienza teologica, secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano II e le direttive del magistero della Chiesa, in dialogo con il patrimonio filosofico perennemente valido, attento alle istanze delle culture contemporanee e alle esigenze della "nuova evangelizzazione".
2. L'Istituto è aperto ai candidati al presbiterato, ai religiosi e ai laici che, forniti di regolare attestato, per condotta morale e per studi precedentemente compiuti risultino idonei ad esservi iscritti.
3. L'Istituto raggiunge i propri fini, in piena adesione alla parola di Dio costantemente insegnata dal magistero della Chiesa e nello "spirito di Assisi":
 - a) con l'insegnamento;
 - b) con pubblicazioni e altre iniziative scientifiche di ricerca anche interdisciplinare;
 - c) con seminari di studio, convegni e conferenze;
 - d) con la partecipazione attiva dei docenti e degli studenti alla vita dell'Istituto stesso.
4. Nel perseguire le finalità istituzionali, a parità di condizioni e nello "spirito di Assisi", l'Istituto collabora con altre istituzioni culturali ecclesiastiche e civili, nel dialogo interconfessionale, interreligioso e con i non credenti.

Art. 2

La struttura

1. L'Istituto presenta attualmente un ordinamento degli studi così articolato:
 - a) un **Quinquennio istituzionale** filosofico-teologico, che si propone la formazione teologica generale e fondamentale, in vista del conseguimento del grado accademico del Baccalaureato in Sacra Teologia;
 - b) un **Biennio di specializzazione**, in vista del conseguimento del grado accademico della Licenza in Sacra Teologia. Il Biennio consta di due sezioni: Teologia fondamentale e Teologia e studi francescani;
 - c) un **Anno di pastorale** per il completamento della formazione teologica dei candidati al presbiterato che, dopo il Quinquennio istituzionale, non intendono proseguire con il Biennio di specializzazione.

Gli studenti che avranno adempiuto agli obblighi previsti e completato il curriculum degli studi di primo e secondo ciclo dell'Istituto, di cui alle lettere rispettivamente a) e b), potranno conseguire il rispettivo titolo di studio che la Facoltà aggregante conferirà tramite l'Istituto medesimo.

2. E' impegno dell'Istituto che «le discipline teologiche, alla luce della fede e sotto la guida del magistero della Chiesa, siano insegnate in maniera che gli alunni possano attingere accuratamente la dottrina cattolica della divina Rivelazione, la studino profondamente, la rendano alimento della propria vita spirituale e siano in grado di annunciarla, esporla e difenderla» (*Optatam totius*, 16).
3. L'Istituto è retto dagli ordinamenti della Congregazione per l'Educazione Cattolica, dalle norme della Conferenza Episcopale Italiana, dal presente Statuto approvato dalla Facoltà aggregante e dalla predetta Congregazione e dal Regolamento.

TITOLO SECONDO

COMUNITÀ ACCADEMICA E SUO GOVERNO

Art. 3
La comunità accademica

L'Istituto costituisce una comunità in cui tutti e singoli i membri – autorità accademiche, docenti, ufficiali, studenti e personale ausiliario – si sentono responsabili del bene comune e collaborano, secondo il loro specifico ruolo, al perseguimento dei suoi fini.

Art. 4
Le autorità accademiche

1. Le autorità accademiche della Facoltà aggregante, sia personali sia collegiali, sono autorità dello stesso Istituto aggregato.
2. Le autorità particolari sono:
 - a) il Moderatore;
 - b) il Consiglio di gestione;
 - c) il Preside;
 - d) il Vice Preside;
 - e) il Consiglio d'Istituto;
 - f) il Consiglio di presidenza;
 - g) il Consiglio per i problemi economici.

Art. 5
Il Moderatore

1. Moderatore dell'Istituto è il Vescovo della diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, quale rappresentante della Conferenza Episcopale Umbra, organo di governo della Regione Ecclesiastica Umbria.
2. Il Moderatore:
 - a) nomina il Preside, il Vice Preside, il Segretario, l'Economo e i membri del Consiglio per i problemi economici, nonché i docenti stabili, incaricati, invitati e assistenti, cui conferisce la missione canonica o l'autorizzazione ad insegnare;
 - b) accoglie la domanda di cooptazione di nuovi soci;
 - c) delibera circa gli atti di straordinaria amministrazione;
 - d) approva lo Statuto, il Regolamento e le loro eventuali modifiche;
 - e) rappresenta legalmente l'Istituto nella società civile e nella comunità ecclesiale.

Art. 6
Il Consiglio di gestione

1. Il Consiglio di gestione è l'organo di governo che ha l'ordinaria conduzione dell'Istituto. Compongono il Consiglio:
 - a) il Moderatore;
 - b) il Superiore o responsabile maggiore di ciascuno degli altri enti associati;
 - c) il Preside;
 - d) il Segretario.
2. Il Consiglio di gestione:
 - a) promuove l'attività dell'Istituto in ordine ai suoi fini;
 - b) presenta al Moderatore, per la nomina, colui che è stato designato come Preside e colui che è stato designato come Vice Preside;
 - c) presenta al Moderatore, per la nomina, i docenti da promuovere a stabili;
 - d) presenta al Moderatore, per la nomina, coloro che sono stati designati come Segretario, Economo, membri del Consiglio per i problemi economici, e il Personale ausiliario;
 - e) esprime parere favorevole per l'approvazione del Regolamento e delle sue modifiche;
 - f) esprime parere favorevole per l'approvazione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo.
3. I membri del Consiglio di gestione rappresentanti gli enti associati esprimono parere favorevole circa:
 - a) la cooptazione di nuovi soci, su richiesta di questi;
 - b) l'approvazione dello Statuto e le sue modifiche, salve le competenze del Consiglio della Facoltà aggregante.
4. Il Consiglio di gestione si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta del Moderatore o di un terzo dei membri.

Art. 7

Il Preside

1. Il Preside coordina e dirige la vita dell'Istituto.
2. Il Preside è nominato – previo parere positivo della Facoltà aggregante e conferma da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica, dal Moderatore, su presentazione del Consiglio di gestione, avuto il “nulla osta” della Conferenza Episcopale Umbra – tra i docenti designati dal Consiglio d'Istituto.
Egli resta in carica tre anni e può essere confermato nell'ufficio una sola volta consecutivamente.
3. Il Preside:
 - a) rappresenta l'Istituto davanti al Moderatore, al Consiglio di gestione, alla Facoltà aggregante;
 - b) provvede al regolare svolgimento della vita dell'Istituto, curando l'esatta applicazione dello Statuto, del Regolamento e delle disposizioni degli organi di governo;
 - c) convoca e presiede il Consiglio d'Istituto, il Consiglio di presidenza, il Consiglio per i problemi economici e il Collegio docenti;
 - d) indice e presiede assemblee generali e particolari dei docenti e partecipa alle assemblee degli studenti;
 - e) informa gli aventi diritto sulle questioni e decisioni relative alla vita dell'Istituto;
 - f) redige le relazioni annuale e triennale da inviare al Consiglio di gestione e alla Facoltà aggregante.

Art. 8

Il Vice Preside

1. Il Vice Preside collabora strettamente con il Preside e, in sua assenza, lo rappresenta a tutti gli effetti.
2. Il Vice Preside è nominato dal Moderatore su presentazione del Consiglio di gestione e cessa dal suo incarico al momento della nomina del nuovo Preside.

Art. 9

Il Consiglio d'Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto è l'organo di promozione, coordinamento e controllo dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto. Compongono il Consiglio:
 - a) il Preside;
 - b) il Vice Preside;
 - c) i docenti stabili;
 - d) i rappresentanti dei docenti incaricati e invitati, in numero non superiore a quello dei docenti stabili;
 - e) i rappresentanti degli studenti, in numero pari alla metà dei rappresentanti dei docenti incaricati e degli invitati;
 - f) il Segretario.

I rappresentanti dei docenti incaricati e degli invitati restano in carica per un triennio; i rappresentanti degli studenti restano in carica per un anno.

2. Il Consiglio d'Istituto:
 - a) stabilisce, previo parere favorevole della Facoltà aggregante, i piani di studio, determina le discipline, approva il programma dei corsi e dei seminari proposti dai docenti e il calendario accademico predisposto dal Segretario;
 - b) costituisce commissioni per questioni speciali e definisce tutto ciò che riguarda la promozione degli studi, della ricerca teologica e della presenza dell'Istituto nella comunità ecclesiale e nella società civile;
 - c) presenta al Consiglio di gestione iniziative e progetti stabili o temporanei per l'incremento dell'Istituto;
 - d) esprime il parere sulla nomina dei docenti non stabili;
 - e) designa, mediante elezione a scrutinio segreto, tre docenti stabili da proporre al Consiglio di gestione per la nomina del Preside;
 - f) elegge, tra i docenti stabili, due membri del Consiglio di presidenza e due membri della Commissione di cui all'art. 25/3.
3. Il Consiglio d'Istituto si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta del Preside o di un terzo dei membri.

Art. 10

Il Consiglio di presidenza

1. Il Consiglio di presidenza coadiuva il Preside nella conduzione ordinaria dell'Istituto. Compongono il Consiglio:
 - a) il Preside;
 - b) il Vice Preside;
 - c) due docenti stabili, eletti dal Consiglio d'Istituto;

- d) il Segretario.
2. Il Consiglio di presidenza:
- a) coadiuva il Preside nel provvedere al regolare svolgimento della vita dell'Istituto;
 - b) esamina le richieste di assunzione tra i docenti stabili e offre opportune indicazioni al Consiglio di gestione e alla Facoltà aggregante;
 - c) propone al Moderatore la nomina dei docenti incaricati, assistenti e invitati;
 - d) esamina le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti;
 - e) decide circa le richieste relative alla riduzione delle tasse e alle borse di studio;
 - f) propone annualmente al Consiglio d'Istituto i corsi opzionali;
 - g) promuove incontri periodici con le componenti dell'Istituto e con i rettori dei seminari e degli studentati.
 - h) approva le relazioni annuale e triennale che il Preside invia al Consiglio di gestione e alla Facoltà aggregante.
3. Il Consiglio di presidenza si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta del Preside o di due membri.

Art. 11

Il Consiglio per i problemi economici

1. Il Consiglio per i problemi economici cura la gestione economica dell'Istituto. Compongono il Consiglio:
- a) il Preside, che lo presiede;
 - b) tre membri nominati dal Moderatore, su presentazione del Consiglio di gestione, per un triennio;
 - c) l'Economo, che ne è il Segretario.
2. Il Consiglio per i problemi economici:
- a) cura l'ordinaria gestione economica dell'Istituto;
 - b) compila i bilanci annuali preventivo e consuntivo;
 - c) promuove iniziative per il reperimento di mezzi finanziari.
3. Il Consiglio per i problemi economici si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta del Preside o di due terzi dei membri.

Art. 12

Le norme di esercizio delle autorità collegiali

1. I membri dei consigli e delle commissioni sono convocati dal rispettivo presidente. Per le sedute ordinarie e straordinarie sono necessari un preavviso di almeno cinque giorni e la contestuale comunicazione dell'ordine del giorno. Per casi di provata urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno.
2. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente. Egli è tenuto a includervi qualsiasi argomento proposto dagli aventi diritto a richiedere la convocazione delle riunioni.
3. Tutti coloro che sono stati convocati alla riunione sono tenuti a parteciparvi; se legittimamente impediti, devono darne previa comunicazione al presidente.
4. Quando si debba trattare una questione personale, l'interessato non può essere presente, salvo il diritto alla propria difesa, e il voto deve essere espresso segretamente.
5. Nelle elezioni ha forza di diritto ciò che, nei primi due scrutini è presente la maggior parte degli aventi diritto al voto, è stato deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti o, se sono parecchi, sopra i due più anziani. Dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritiene eletto chi ha più anzianità accademica.
Nelle elezioni il voto va espresso segretamente.
6. Nelle altre questioni ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte degli aventi diritto al voto, è stato deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti; è sufficiente la maggioranza semplice solo con il consenso unanime dei presenti.
7. Per la cooptazione di nuovi soci membri dell'Istituto, la decisione è deliberata a maggioranza semplice di voti, con la presenza di almeno tre quarti dei rappresentanti gli enti associati; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

TITOLO TERZO DOCENTI

Art. 13

Gli ordini dei docenti

1. Il Corpo accademico è composto di docenti stabili e di docenti non stabili.
Sono stabili i docenti ordinari e straordinari.
Sono non stabili i docenti incaricati e invitati.
In aiuto ai docenti stabili e agli studenti possono inoltre esservi gli assistenti.
2. Tutti i docenti debbono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, senso di responsabilità
3. Coloro poi che insegnano discipline concernenti la fede e la morale debbono essere consapevoli che tale compito va svolto in piena comunione col magistero autentico della Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice.
4. I docenti sono impegnati, con l'insegnamento e con le pubblicazioni, a favorire il progresso scientifico e la formazione culturale degli studenti.
5. I docenti devono vigilare affinché all'Istituto non provenga alcun danno in conseguenza della loro attività svolta al di fuori di esso.

Art. 14

La missione canonica, l'autorizzazione, il consenso

1. I docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso al professione di fede, la missione canonica dal Moderatore o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa.
Gli altri docenti, invece, devono ricevere l'autorizzazione ad insegnare dal Moderatore o dal suo delegato.
2. I sacerdoti diocesani e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, per diventare docenti dell'Istituto e per rimanervi devono avere il consenso del competente Ordinario.
3. Tali docenti, dopo aver ottenuto la missione canonica o l'autorizzazione a insegnare dal Moderatore, svolgono la loro attività nell'interesse e nell'ambito dei rispettivi enti di appartenenza.

Art. 15

La durata delle funzioni accademiche

1. Un docente decade dall'ufficio allo scadere dell'anno accademico durante il quale abbia compiuto settanta anni. Il Consiglio di gestione può, tuttavia, invitarlo a tenere corsi o seminari, ma non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età. Il docente stabile, al compimento del settantesimo anno, diventa emerito.
2. Il Moderatore può privare della missione canonica o dell'autorizzazione ad insegnare nell'Istituto un docente resosi non idoneo all'insegnamento, salvi sempre il diritto alla difesa e l'esame previo del caso tra il Preside e il docente stesso, cui è assicurata la facoltà di ricorso a norma del Codice di Diritto Canonico.

Art. 16

I docenti stabili

1. Sono **stabili** i docenti che svolgono la loro principale attività nell'Istituto. Essi si distinguono in ordinari e straordinari.
2. Può essere legittimamente nominato docente stabile chi, richiedendo tale qualifica:
 - a) si distingue per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità;
 - b) è fornito di congruo dottorato o di titolo equivalente nella disciplina d'insegnamento, o di meriti scientifici singolari;
 - c) possiede capacità didattiche;
 - d) ha già insegnato per almeno un triennio nell'Istituto con senso di responsabilità;
 - e) si sia dimostrato idoneo alla ricerca, in particolare con pubblicazioni scientifiche;
 - f) si dedica a tempo pieno a servizio dell'Istituto.

I requisiti per l'assunzione dei docenti stabili, di cui alle lettere a), b) e c) del numero precedente, si richiedono, fatte le debite proporzioni, ai docenti non stabili.

3. Gli **ordinari** sono docenti che a titolo definitivo sono assunti nell'Istituto e si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e alla ricerca scientifica; l'Istituto affida loro particolari responsabilità a norma dello Statuto.
4. Gli **straordinari** sono docenti che, pur svolgendo la loro principale attività nell'Istituto, non sono in esso assunti a titolo definitivo.

Può essere promosso al ruolo di docente ordinario lo straordinario che, volendo dedicarsi a tempo pieno all'Istituto, abbia insegnato per almeno un triennio in modo soddisfacente a giudizio del Consiglio d'Istituto, presenti scritti di valore scientifico dopo la nomina a straordinario e ne faccia esplicita domanda.

5. Per “congruo dottorato” si intende quello che concerne le discipline da insegnare. Se si tratta di una disciplina sacra o con essa collegata, il dottorato deve essere un grado canonico. Se il dottorato non è canonico, è richiesta ordinariamente la licenza canonica.
6. Si considera dedicato a tempo pieno all’Istituto il docente che si occupa della ricerca scientifica nella propria materia, attende alle mansioni di insegnamento e di assistenza agli studenti, è disponibile per incarichi vari, con la presenza di almeno tre giorni la settimana, senza altre incombenze che impediscano di assolvere a questi compiti.
Non si può essere contemporaneamente docenti stabili in altro Istituto Teologico o Facoltà Teologica.
7. Il numero dei componenti stabili del Corpo accademico deve essere tale da garantire il normale svolgimento dell’attività accademica nelle seguenti cattedre: due per Sacra Scrittura; tre per Teologia fondamentale e dogmatica; due per teologia morale e spirituale; due per Filosofia; due per le discipline della Specializzazione e una per ciascuna delle seguenti discipline: Liturgia, Diritto canonico, Patrologia, Storia della Chiesa, Teologia pastorale. Per assicurare tale attività il numero dei docenti stabili è non inferiore a dodici. Ciascuno di essi deve assicurare una presenza settimanale nell’Istituto di almeno sei ore: di norma quattro per l’insegnamento e due a disposizione degli studenti.
8. I docenti stabili sono nominati dal Moderatore, su presentazione del Consiglio di gestione, avuto il “nulla osta” dell’Ordinario proprio del richiedente e della Conferenza Episcopale Umbra, il parere favorevole della Facoltà aggregante nonché il “nulla osta” della Santa Sede.
9. Un docente stabile può richiedere al Consiglio di gestione un periodo di aspettativa per la durata massima di tre anni trascorsi i quali, se non avrà ripreso l’insegnamento, decade dall’ufficio. Durante il periodo di aspettativa le sue prerogative sono sospese.
10. Un docente stabile è sospeso dall’ufficio qualora assuma un ufficio ecclesiale o civile, pubblico o privato, che richieda, a giudizio del Consiglio di gestione, un impegno tale da impedirgli di svolgere i compiti di cui al precedente n. 6.

Art. 17

I docenti non stabili

1. Sono non stabili i docenti la cui principale attività non è svolta nell’Istituto e che vengono nominati a tempo determinato. La loro nomina spetta al Moderatore, su presentazione del Consiglio di presidenza, sentito il Consiglio d’Istituto e con parere favorevole del Consiglio di gestione e della Facoltà aggregante.
Essi si distinguono in incaricati e invitati.
2. Può essere assunto al ruolo di docente **incaricato** chi sia fornito del congruo dottorato o di titolo equivalente.
3. I docenti di altri Istituti di studi superiori o di Facoltà, ecclesiastiche o civili, possono svolgere attività accademica nell’Istituto come professori **invitati**.

Art. 18

Gli assistenti

1. Sono **assistenti** coloro che, forniti almeno del titolo accademico di licenza canonica per le discipline teologiche o di titolo equivalente per le altre discipline, vengono chiamati a coadiuvare un docente stabile nell’insegnamento di cui esso è titolare e cooperano ai programmi di ricerca dell’Istituto.
Il docente titolare imposta il corso, assicura un congruo numero di lezioni e tiene gli esami insieme all’assistente.
2. Gli assistenti vengono nominati a tempo determinato.
3. La nomina degli assistenti spetta al Moderatore, su presentazione del Consiglio di presidenza, sentito il Consiglio d’Istituto e con parere favorevole del Consiglio di gestione e della Facoltà aggregante.

Art. 19

Le riunioni

Per favorire la crescita dell’Istituto nell’insegnamento e nella ricerca scientifica, il collegio dei docenti si riunisce periodicamente in assemblee generali o particolari.

TITOLO QUARTO STUDENTI

Art. 20

Le varie categorie di studenti

1. Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari e ospiti.

- a) Sono iscritti come studenti **ordinari** coloro che, avendo un titolo di studio valido per l'iscrizione ordinaria alle Università civili italiane o della propria nazione di provenienza, intendono frequentare tutti i corsi previsti dal piano degli studi e sostenere i relativi esami in vista del conseguimento dei gradi accademici.
 - b) Sono iscritti come studenti **straordinari** coloro che non sono in possesso di un titolo valido per l'iscrizione ordinaria alle Università civili italiane o di altre nazioni e coloro che, pur avendolo, non sono in grado di consegnarlo in originale all'atto dell'iscrizione. Essi vengono ammessi a frequentare tutti i corsi previsti dal piano degli studi e possono sostenere i relativi esami, senza essere abilitati però a conseguire i gradi accademici.
 - c) Sono iscritti come studenti **ospiti** coloro che hanno ottenuto dal Consiglio di presidenza la facoltà di frequentare uno o più corsi ed eventualmente di sostenerne i relativi esami.
2. Coloro che, avendo completato la frequenza del curriculum degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno accademico successivo, sono studenti **fuori corso**.
 3. Gli studenti ordinari e straordinari, oltre quanto stabilito al precedente n. 1, devono possedere un'adeguata conoscenza delle lingue latina e greca.
 4. Gli studenti di cittadinanza non italiana devono dimostrare di conoscere in modo sufficiente la lingua italiana.
 5. Per gli studenti che, dopo aver iniziato altrove gli studi filosofico-teologici, chiedono di iscriversi all'Istituto, il Preside, sentito il Consiglio di presidenza, stabilirà le condizioni di iscrizione, i corsi da frequentare, gli esami da sostenere e l'anno di iscrizione.
 6. Per gli studenti che hanno già superato gli esami per il conseguimento di una laurea presso una Università civile, il Preside, sentito il Consiglio di presidenza, stabilirà, sulla base del programma svolto, quali esami possono essere riconosciuti validi ai fini del curriculum degli studi e l'anno di iscrizione.

Art. 21

La partecipazione alla vita dell'Istituto

1. Ogni studente è tenuto a frequentare le lezioni, a sostenere gli esami dei corsi delle discipline principali e complementari, a frequentare le lezioni delle discipline opzionali e i seminari di studio previsti dal piano degli studi.
2. Gli studenti sprovvisti di un'adeguata conoscenza delle lingue latina e greca sono inoltre tenuti a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami dei corsi delle discipline integrative.
3. La frequenza alle lezioni e ai seminari è consentita solo a chi è iscritto all'Istituto, ed è obbligatoria.
4. Gli studenti possono riunirsi in assemblee generali o particolari, per discutere problemi inerenti alla vita dell'Istituto.
5. Gli studenti possono costituirsi in associazioni non contrastanti con la natura e i fini dell'Istituto.
6. La partecipazione degli studenti al governo dell'Istituto è garantita e si esprime attraverso un Organismo rappresentativo, retto da proprie norme approvate dal Consiglio d'Istituto; a tale Organismo è demandata l'organizzazione della elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto.
7. Per gravi motivi di ordine morale o disciplinare il Consiglio di presidenza, sentito il Consiglio d'Istituto, può sospendere o dimettere uno studente. Il diritto alla difesa sarà comunque garantito, anche con la facoltà di ricorso a norma del Codice di Diritto Canonico.

TITOLO QUINTO

UFFICIALI E PERSONALE AUSILIARIO

Art. 22

Disposizioni generali

1. Nel governo e nella gestione economica dell'Istituto le autorità accademiche sono coadiuvate da Ufficiali e da Personale ausiliario.
2. Ufficiali dell'Istituto sono il Segretario, il Direttore della Biblioteca e l'Economo.
Il Segretario, l'Economo e il Personale ausiliario sono nominati dal Moderatore su presentazione del Consiglio di gestione, in seguito a indicazione del Preside; durano in carica per un triennio, al termine del quale possono essere confermati.
3. I diritti e i doveri del Personale ausiliario sono precisati dal Regolamento dell'Istituto e dal contratto di lavoro.

Art. 23

Il Segretario

1. Il Segretario dirige la Segreteria e ha la responsabilità dell'archivio dell'Istituto.

2. Il Segretario:
 - a) esegue le decisioni del Moderatore, del Consiglio di gestione, del Preside, del Consiglio d'Istituto e del Consiglio di presidenza;
 - b) riceve e controlla i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande di immatricolazione, di iscrizione, a sostenere gli esami e relative a ogni altro aspetto della vita accademica;
 - c) conserva nell'archivio i documenti ufficiali; convalida e autentica i documenti dell'Istituto con la propria firma;
 - d) cura la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i diplomi;
 - e) compila l'annuario, il calendario accademico, l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
 - f) fungere da segretario delle riunioni dei Consigli di Gestione, d'Istituto e di Presidenza, e ne redige il verbale.
3. Il Segretario è coadiuvato da Personale ausiliario.

Art. 24

Il Direttore della Biblioteca

1. L'Istituto dispone della Biblioteca del Sacro Convento di San Francesco, attigua alla propria sede, e delle biblioteche degli enti associati.
2. Il Direttore della Biblioteca è nominato dalla competente autorità dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali.
3. Per i rapporti con le predette biblioteche, e in particolare per la programmazione degli acquisti secondo le proprie esigenze, l'Istituto si avvale di una commissione composta da:
 - a) il Direttore della Biblioteca;
 - b) il Direttore di "Convivium Assisiense";
 - c) due docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 25

L'Economo

1. L'Economo è il responsabile dell'Ufficio per i problemi economici e finanziari dell'Istituto, di cui al titolo ottavo.
2. L'Economo:
 - a) cura la gestione economica dell'Istituto nell'ambito del bilancio preventivo;
 - b) cura la redazione dei libri contabili;
 - c) fornisce al Consiglio per i problemi economici i dati necessari per l'approvazione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo.
3. L'Economo può essere coadiuvato da Personale ausiliario.

TITOLO SESTO

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 26

Il Quinquennio istituzionale

1. Il Quinquennio istituzionale presenta il prospetto organico e completo delle discipline filosofico-teologiche, svolte con metodo genetico, affinché gli studenti, educati alla ricerca scientifica, siano condotti ad una sintesi personale della dottrina cattolica, che diventi alimento della loro vita spirituale e li renda idonei ad annunziarla.
2. Il Quinquennio è articolato in un biennio a carattere prevalentemente filosofico e in un triennio teologico.
3. Le discipline del Quinquennio si distinguono in principali, complementari, opzionali e integrative. Vi sono inoltre i seminari di studio e le dissertazioni scritte.
 - a) Sono discipline **principali**: Introduzione al mistero di Cristo; Filosofia; Sacra Scrittura; Teologia fondamentale e dogmatica; Teologia morale; Teologia spirituale; Liturgia; Diritto Canonico; Storia della Chiesa; Patrologia; Teologia pastorale.
 - b) Sono discipline **complementari**: Scienze umane; Lingue bibliche; Musica sacra; Metodologia scientifica.
 - c) Sono discipline **opzionali** quegli insegnamenti che privilegiano le seguenti tematiche: Insegnamento sociale della Chiesa, Ecumenismo, Mezzi di comunicazione sociale, Missiologia, Teologia della vita religiosa, Spiritualità francescana, Storia del Francescanesimo, Storia della Chiesa e della Spiritualità in Umbria, Arte sacra.
 - d) Sono discipline **integrative**: Lingua latina; Lingua greca.

Art. 27

Il Biennio di specializzazione

1. La specializzazione in Teologia fondamentale privilegia i temi della “Teologia dell’Annuncio e del Dialogo”, nello “spirito di Assisi” predicato dal Santo Padre Giovanni Paolo II, in una prospettiva che tiene anzitutto conto delle esigenze della “nuova evangelizzazione”, delle istanze ecumenico-pastorali di cui la città di Assisi è portatrice e della peculiare spiritualità dei santi umbri, in particolare francescani.

1.1. Questa specializzazione si articola in tre prospettive fondamentali:

- a) metodologica;
- b) teologica fondamentale generale,
- c) tematiche proprie della “Teologia dell’Annuncio e del Dialogo”.

1.2. Nel biennio di specializzazione lo studente è tenuto a totalizzare complessivamente 120 crediti formativi universitari (secondo il sistema ECTS) frequentando tutti i corsi e i seminari previsti dal piano degli studi superando i relativi esami e accumulando eventuali altri crediti formativi richiesti in vista del conseguimento del grado accademico.

2. La specializzazione in Teologia e studi francescani promuove l’apprendimento e la ricerca scientifica della realtà francescana seguendo lo sviluppo dell’originaria intuizione del fondatore e le sue più significative espressioni lungo i secoli, privilegiando la prospettiva storica e, in particolare, le figure e i movimenti legati ad Assisi e all’Umbria quali luoghi di origine del francescanesimo.

2.1. Questa specializzazione offre corsi inerenti il francescanesimo e in particolare la storia, la storiografia, la filosofia e la teologia francescane.

2.2. Le discipline di questa specializzazione si distinguono in corsi fondamentali e monografici e seminari di studio.

- a) Sono discipline fondamentali: Introduzione alla filosofia scolastica; Introduzione alla teologia francescana; Introduzione alla mistica francescana; Storia del francescanesimo; Introduzione alle Fonti Francescane; Introduzione agli scritti di s. Francesco e di s. Chiara.
- b) Sono corsi monografici quelli relativi a tematiche scelte, di anno in anno dal Consiglio d’Istituto.
- c) I seminari di studio privilegiano una metodologia di lettura diretta delle fonti francescane.

3. In virtù dell’aggregazione alla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia Università Lateranense, gli studi del Biennio di specializzazione costituiscono la preparazione al conseguimento del grado accademico della Licenza in Sacra Teologia, con specializzazione in “Teologia fondamentale” o specializzazione in “Teologia e studi francescani”, conferito dalla Facoltà aggregante.

4. Per essere ammessi a frequentare il Biennio di specializzazione come studenti ordinari, occorre, oltre a quanto previsto all’art. 20,a), essere in possesso del titolo accademico del Baccalaureato in Sacra Teologia, conseguito con la votazione di almeno 24/30 o equivalente.

5. Nel biennio di specializzazione lo studente è tenuto a totalizzare complessivamente 120 crediti formativi universitari (secondo il sistema ECTS) frequentando tutti i corsi e i seminari previsti dal piano degli studi superando i relativi esami e accumulando eventuali altri crediti formativi richiesti in vista del conseguimento del grado accademico.

6. L’ammissione all’esame per il conseguimento del grado accademico della Licenza è riconosciuta a coloro che abbiano completato positivamente il curriculum degli studi del Biennio, con una dissertazione scritta sotto la guida di un docente.

Art. 28
L'Anno di pastorale

1. Al fine di completare la formazione teologica dei candidati al ministero presbiterale, di cui all'art. 2/1c, l'Istituto presenta un anno di studi a carattere prevalentemente pastorale, denominato "Anno di pastorale".
2. Per essere ammessi come studenti ordinari all'Anno di pastorale, oltre a quanto stabilito all'art. 21, occorre aver frequentato i corsi del quinquennio e averne superato gli esami prescritti.
3. Le discipline **obbligatorie** previste dal curriculum degli studi dell'Anno di pastorale sono:
 - a) Lettura pastorale della Bibbia;
 - b) Teologia pastorale;
 - c) Teologia spirituale;
 - d) Pastorale liturgica;
 - e) Catechetica;
 - f) Psico-sociologia del comportamento religioso.
4. Oltre alle discipline obbligatorie, vengono programmati corsi di discipline **complementari**.
5. Ogni studente è tenuto a frequentare i corsi delle discipline obbligatorie e quelli delle discipline complementari e a sostenerne i relativi esami.
6. Al termine dell'Anno di pastorale, agli studenti che avranno superato positivamente tutte le prove prescritte, verrà rilasciato un "Diploma in scienze pastorali". La votazione relativa a questo diploma, espressa in trentesimi, risulta dalla media delle votazioni riportate nelle singole prove previste dal piano degli studi dell'anno.
7. Nell'ambito dell'Anno di pastorale, l'Istituto promuove iniziative di aggiornamento e di formazione permanente dei presbiteri e dei membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica.

TITOLO SETTIMO
ESAMI

Art. 29
Norme generali

1. Possono sostenere gli esami soltanto gli studenti iscritti all'Istituto che abbiano frequentato i corsi per i quali chiedono l'iscrizione agli esami.
2. Gli studenti del Quinquennio istituzionale per poter sostenere gli esami del triennio teologico debbono aver soddisfatto le propedeuticità stabilite dal Consiglio di Istituto. Nel caso in cui a uno studente manchino più di quattro esami fondamentali del biennio filosofico-introduttivo egli sarà iscritto come studente "fuori corso" del biennio fino al completamento degli obblighi sopradetti, senza poter frequentare le lezioni e sostenere le relative prove, per i corsi principali del triennio teologico.
3. Gli esami si svolgono in tre sessioni: invernale, estiva e autunnale; in casi eccezionali e motivati, il Consiglio di presidenza può concedere che un esame si svolga al di fuori di dette sessioni.
4. La valutazione è data in "trentesimi"; il minimo richiesto per l'approvazione è di diciotto trentesimi.

Art. 30
Descrizione dei gradi accademici

1. In virtù dell'aggregazione alla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia Università Lateranense, gli studi del primo e del secondo ciclo preparano al conseguimento dei gradi accademici rispettivamente del Baccalaureato in Teologia e della Licenza in Teologia, conferiti dalla Facoltà aggregante.

Art. 31
L'esame per il conseguimento del Baccalaureato

1. L'ammissione all'esame per il conseguimento del grado accademico del Baccalaureato in Sacra Teologia è riconosciuta agli studenti ordinari che abbiano completato positivamente il primo ciclo degli studi teologici.
2. L'esame per il conseguimento del Baccalaureato consiste in una dissertazione scritta e in una prova orale. Questa comprende la discussione della dissertazione e un esame comprensivo delle discipline svolte nel triennio teologico o equipollente, e ha lo scopo di valutare le capacità di sintesi teologica maturata dallo studente nel curriculum degli studi compiuti.
3. Compongono la commissione esaminatrice:
 - a) il Decano della Facoltà aggregante o un suo delegato;

- b) il Preside dell'Istituto;
 - c) il docente moderatore della dissertazione scritta;
 - d) due docenti nominati dal Preside, di cui uno funge da correlatore della dissertazione scritta.
4. La votazione finale, espressa in trentesimi, tiene conto del curriculum degli studi compiuti, della dissertazione scritta e della prova orale.

Art. 32

L'esame per il conseguimento della Licenza

1. L'ammissione all'esame per il conseguimento del grado accademico della Licenza specializzata è riconosciuta agli studenti ordinari che abbiano completato positivamente il secondo ciclo degli studi teologici.
2. L'esame per il conseguimento della Licenza consiste in una prova scritta e in una prova orale. La prova scritta consiste in una dissertazione svolta sotto la guida di un docente dell'Istituto; essa verrà discussa in apposita sessione. La prova orale consiste in un esame comprensivo nel quale il candidato è chiamato a dar prova di avere pienamente conseguito la formazione scientifica intesa dal secondo ciclo.
3. Compongono la commissione esaminatrice:
 - a) il Decano della Facoltà aggregante o un suo delegato;
 - b) il Preside dell'Istituto;
 - c) il docente moderatore della dissertazione scritta;
 - d) due docenti correlatori della dissertazione scritta nominati dal Consiglio di presidenza.
4. La votazione finale, espressa in novantesimi, tiene conto del curriculum degli studi compiuti, della dissertazione scritta e della prova orale.

TITOLO OTTAVO GESTIONE ECONOMICA

Art. 33

La gestione economica e finanziaria

1. L'ordinaria amministrazione dell'Istituto spetta al Consiglio per i problemi economici, che la esercita tramite l'Economo.
2. Gli atti di straordinaria amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio di gestione, sono di competenza del Moderatore, cui spetta anche l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
3. I mezzi per la gestione economica provengono:
 - a) dai contributi degli enti associati, annualmente stabiliti dal Consiglio di gestione;
 - b) dalle tasse, per diritti amministrativi, degli studenti, fissate dal Consiglio di gestione;
 - c) da eventuali elargizioni e donazioni.
4. La gestione economica costituisce giuridicamente un capitolo dell'amministrazione generale della Regione Ecclesiastica Umbria.
5. I sacerdoti diocesani o religiosi, docenti o ufficiali, vengono remunerati secondo le disposizioni generali vigenti per le Chiese particolari in Italia, e ulteriormente determinate dall'Ordinario diocesano, sentiti i rappresentanti degli enti associati.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli accordi tra l'Istituto e l'Ente Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco, che mette a disposizione del medesimo Istituto propri locali, sono fissati in una specifica convenzione.
2. Le eventuali modifiche al presente Statuto, approvate dal Moderatore, devono essere trasmesse alla Facoltà aggregante per la ratifica e approvate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.
3. Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati nel presente Statuto si applicano le norme del Diritto Canonico universale e particolare.
4. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua promulgazione da parte del Moderatore, dopo l'approvazione da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica.